

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori, tra cui la sospensione dell'esecuzione del punto 19 della lett. B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26), nella parte in cui l'elenco di persone ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche include un'entità dal nome «Safa Nicu».

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 29 settembre 2011 —
Polonia / Commissione**

(causa T-4/06)

«Agricoltura — Atto di adesione del 2003 — Regolamento (CE) n. 1260/2001 — Regolamento (CE) n. 1686/2005 — Regolamento (CE) n. 1193/2009 — Campagna di commercializzazione 2004/2005 — Contributo complementare — Fissazione di due coefficienti — Competenza — Fondamento giuridico — Norma di autorizzazione — Obbligo di motivazione — Rispetto delle forme sostanziali»

1. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Regolamento della Commissione che fissa due coefficienti del contributo complementare — Fondamento giuridico — Regolamento n. 1260/2001 — Inammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1260/2001, art. 16, nn. 2 e 5; regolamento della Commissione n. 1686/2005, come modificato dal regolamento n. 1193/2009, art. 2) (v. punti 61-65)*

2. *Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie nel settore dello zucchero — Regolamento della Commissione che fissa due coefficienti del contributo complementare — Fondamento giuridico — Art. 41, primo comma, dell'Atto di adesione — Ammissibilità (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma; regolamenti della Commissione n. 60/2004 e n. 1686/2005, come modificato dal regolamento n. 1193/2009, art. 2) (v. punti 70-72, 77-79)*

3. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Regolamento della Commissione che fissa due coefficienti del contributo complementare — Fondamento giuridico — Obbligo di menzione espressa nella motivazione dell'atto — Portata — Assenza di menzione espressa senza possibilità di determinazione avvalendosi di altri elementi della motivazione — Annullamento della disposizione in oggetto (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma; regolamento della Commissione n. 1686/2005, come modificato dal regolamento n. 1193/2009, art. 2) (v. punti 80, 82-87, 90-93)*

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12), come modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne

di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).

Dispositivo

- 1) L'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, come modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, è annullato.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 29 settembre 2011 — Ryanair / Commissione

(causa T-442/07)

«Aiuti concessi dagli Stati — Settore aereo — Aiuti concessi dalle autorità italiane all'Alitalia, all'Air One e alla Meridiana — Ricorso per carenza — Mancata presa di posizione della Commissione — Obbligo di agire»

1. *Ricorso per carenza — Diffida nei confronti dell'istituzione — Presupposti — Domanda espressa e precisa — Lettera di diffida rivolta alla Commissione che elenca e denuncia l'esistenza di diverse misure di aiuto incompatibili con il mercato comune — Ricevibilità (Artt. 87 CE, 88, n. 2, CE e 232 CE) (v. punti 22-26, 41)*